



CORTE FEDERALE DI APPELLO

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

Composta dai signori:

- Avv. Andrea CARANCI

Presidente

- Dott. Luigi CASO

Giudice componente

Avv. Gabriele MAZZEI

Giudice relatore

riunitasi in data 8 ottobre 2025 mediante collegamento su piattaforma Zoom, con l'assistenza della signora Barbara Zicchieri, Segretario, con la partecipazione del reclamante, signor Riccardo Sironi, del suo difensore, Avv. Heidi Biffoni, del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi assistito dal Segretario dell'Ufficio, Avv. Beatrice Morabito, ha emesso la

DECISIONE N. 1/ S.S. 2025-2026

§ § §

Il signor Riccardo Sironi e la Società Over Bug Line Asd hanno proposto tempestivo reclamo avverso la Decisione n. 16 - S.S.2024/2025 del Tribunale Federale, il cui dispositivo così recita:

“ritenuta la responsabilità del sig. Riccardo Sironi in ordine al capo di incolpazione lo condanna alla sanzione di anni 2 (due) di interdizione per la violazione di cui agli artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e artt. 20.1 e 21.1 del Regolamento di Giustizia e della società Over Bug line Asd euro 300,00 di multa”.

La Procura Federale aveva deferito i reclamanti:

“A) il tesserato Riccardo Sironi:



CORTE FEDERALE DI APPELLO

1) *per avere, in occasione di un torneo under 8 mail in Codroipo (Udine), in data 2 giugno 2025, – di fronte a vari bambini partecipanti al torneo – accusato ingiustamente Riccardo Sinacori di aver vinto una gara barando, contestualmente afferrandolo violentemente con una mano al collo, desistendo dall'azione solo grazie al fattivo intervento del tesserato Luca Monticolo”;*

2) *avere nella stessa occasione di cui al capo 1), dopo aver scienemente invitato Riccardo Sinacori ad allontanarsi dalla vista dei bambini, colpito quest'ultimo con una violenta testata sul naso causandogli “frattura a più rime delle ossa nasali” oltre a forte sensazione dolorifica e fuoriuscita di sangue”.*

Il tutto in gravissima violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché di non violenza, doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, a cui si devono conformare i tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali (premessa dei Principi di Giustizia Sportiva CONI, nonché art.2 e 5 degli stessi Principi, artt. 20 co. 1 del Regolamento di Giustizia FIR), con le aggravanti di cui all'art. 10 co. 1 lett. a), c) ed e) del Regolamento di Giustizia FIR.

B) *Alla società Over Bug line Asd la responsabilità oggettiva ex artt. 20.6 del Regolamento di Giustizia Sportiva per le condotte tenute dal tesserato Riccardo Sironi”.*

Il reclamo si fonda sui seguenti motivi:

1. *Inesistenza dei Danni Fisici: Perizia Medica e Rilievi Fotografici Nuovi*
2. *Attendibilità delle Testimonianze Difensive: Coerenza e Numerosità;*
3. *Contestazione dell'Attendibilità del Teste Montico e Contesto delle Segnalazioni;*
4. *Valutazione del video prodotto dal Sinacori e della telefonata del signor Sironi: Rammarico non Ammissione di Colpa*
5. *Il Comportamento di Prevaricazione del Sig. Sinacori*



CORTE FEDERALE DI APPELLO

6. Circostanze Attenuanti e Richiesta di Sanzione Ridotta

7. Responsabilità Oggettiva della Società Over Bug Line Asd.

Quanto alla posizione del tesserato, è stata chiesta la “*assoluzione del signor Riccardo Sironi da ogni addebito disciplinare, in quanto i fatti contestati non sussistono o, in subordine, per assoluta carenza di prova oggettiva*”.

Per la società, la difesa ha chiesto “*la riduzione o l'esonero dalla sanzione economica*”.

Al reclamo sono state allegate alcune fotografie ed un video ritraenti la premiazione tenutasi al termine del Torneo ed un parere medico legale, intestato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, con il quale il redigente pone in dubbio la natura di “causa violenta” delle lesioni lamentate dal signor Sinacori, la loro datazione e tipologia. Secondo la difesa dei reclamanti il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato le testimonianze dei signori Bragagnolo, Comuzzi, Forte, Sicilia e Simboli, ritenute attendibili e coerenti e tali da smentire la prospettiva accusatoria.

Viceversa, inattendibile dovrebbe essere considerata la deposizione del teste Montico, compromessa dalla natura dei suoi rapporti personali con il signor Sinacori.

Si sostiene, poi, che la telefonata valorizzata dal Tribunale quale “*prova regina di colpevolezza*”, dovrebbe intendersi non già nei termini di una ammissione di colpevolezza, quanto espressione di “*sincero rammarico per non essere riuscito a gestire al meglio una situazione di forte tensione e a contenere il comportamento prevaricatorio del Sinacori*”.

Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non considerare (*recte*: ritenere attendibili) le testimonianze a discarico, dal cui esame emergerebbe la sussistenza di una “*condotta provocatoria e prevaricatrice del Sig. Sinacori, la quale ha generato le tensioni sfociate nell'episodio*”.



CORTE FEDERALE DI APPELLO

Tutto quanto sopra sintetizzato, unitamente alla irrepreensibile carriera sportiva del reclamante, secondo la difesa, avrebbe dovuto comportare, se non l'assoluzione, una pena di minore entità, o l'applicazione di una sanzione alternativa.

Quanto, infine, alla responsabilità oggettiva e conseguente condanna posta a carico della società di appartenenza, la domanda è stata giustificata in considerazione delle azioni individuali del signor Sironi e dell'attività meritoria del Club, che si dedica alla cura e riabilitazione di persone con disabilità e promuove iniziative inclusive.

*

La Procura Federale si è costituita tempestivamente, opponendosi all'accoglimento del reclamo, sottolineando la coerenza dell'impianto accusatorio e la correttezza della motivazione della Decisione impugnata, in particolare, valorizzando quanto emerso dal video e dalla registrazione della telefonata intercorsa tra i protagonisti della vicenda.

Ha illustrato le ragioni per le quali debbano considerarsi inattendibili i testi indicati dalla difesa, ed ha eccepito la "inutilizzabilità" delle foto, in quanto prodotte tardivamente (solo in fase di reclamo); nelle stesse, comunque, non sarebbe dato individuare che sia il signor Sinacori il quale, comunque, non apparirebbe provato in quanto nel frangente - come da egli stesso dichiarato - ebbe a dissimulare il dolore, per minimizzare l'accaduto davanti ai bambini.

*

Con memoria del 3 ottobre 2025 parte ricorrente ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale articolata in atti.

Il processo è stato chiamato all'udienza del 8/10/2025 con collegamento da remoto.



CORTE FEDERALE DI APPELLO

Nel corso della stessa l'inculpato ha rilasciato dichiarazioni spontanee (sostanzialmente negando la verità dei fatti per come accertati dal Tribunale); difesa e Procura Federale hanno argomentato a sostegno delle rispettive tesi.

Chiusa la discussione la Corte si è riunita in Camera di Consiglio, all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo, con termine per il deposito delle motivazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di appello non sono fondati.

Va anzitutto evidenziato che la natura delle conseguenze dei fatti accertati dal Tribunale non rileva ai fini della valutazione disciplinare del comportamento addebitato al reclamante.

I fatti oggetto di deferimento (presa al collo e testata) risultano accertati.

Le riprese video, quand'anche parziali e non esaustive, così come la ricostruzione dei fatti che emergerebbe dalle SIT raccolte dalla difesa Sironi, la mancanza di un accertamento medico contestuale all'evento, le valutazioni medico-legali sull'entità e contestualità della lesione lamentata; ancora, le foto allegate alla memoria difensiva dell'inculpato che attesterebbero lo stato psico fisico del signor Sinacori durante la premiazione - svoltasi in un arco temporale non lontano dagli accadimenti oggetto del processo - non possono incidere sull'accertamento della responsabilità dell'inculpato per i fatti ascritti e superare le emergenze che risultano dalla telefonata acquisita agli atti e dalle testimonianze che hanno confermato la ricostruzione degli eventi fatta propria dal Tribunale Federale.

*

La circostanza, poi, che le testimonianze a discarico sarebbero numerose e coerenti non è rilievo idoneo a superare quanto è dato inferirsi dalla disamina della telefonata nella quale



CORTE FEDERALE DI APPELLO

si fa riferimento esplicito alle condotte, da parte del signor Sinacori, senza che mai il reclamante le abbia negate.

Ancorché, certamente, le parole pronunciate dal signor Sironi nei confronti del signor Sinacori fossero supportate anche dal sentimento di rammarico per l'accaduto e dal desiderio di voler chiudere bonariamente la vicenda, mai, in nessun modo, e neanche in minima parte, emerge una presa di distanze dall'accusa, formulata ripetutamente dal secondo, di averlo preso la collo e, successivamente, colpito al volto con una testata (“... *si sono messi a piangere i bambini perché tu mi hai preso per il collo ... Togliamo la testata, che almeno me la dai, i bambini non hanno visto la testata, ma come fai a dire, a urlare che abbiamo barato, a prendermi per il collo davanti ai bambini di sette anni?*”.

A tali contestazioni il destinatario si limitava a replicare: “... *ti giuro, è stata una cosa che io non so che cazzo mi è successo, so solamente che, guarda, e te dico, me cospargo il capo di ceneri ... Hai ragione, ho sbagliato ...*”

Il reclamante, piuttosto, nel medesimo contesto riconosceva la gravità assoluta del proprio comportamento (“*se succedeva una cosa del genere in campo, io venivo radiato dal rugby, succedeva un macello ...*”) e profondeva all'indirizzo dell'interlocutore reiterate scuse.

*

Ad abundantiam, la attendibilità delle testimonianze a discarico appare dubbia: la circostanza riferita da alcuni testi circa la presenza di una goccia di sangue dal naso del signor Sinacori appare più una “mezza verità” finalizzata a ridimensionare l'accaduto che un dato credibile (senza contatto con il naso, normalmente non esce sangue; se esce sangue, difficilmente è una goccia!).

Viceversa, credibile e coerente al contesto probatorio appare la deposizione del signor Testa, che ha riferito di un “*naso insanguinato*”.

*



CORTE FEDERALE DI APPELLO

Neppure appare comprovata la circostanza della provocazione alla quale il reclamante avrebbe reagito, poiché di essa non vi è cenno alcuno nel contesto della lunga telefonata che seguì gli eventi e di cui si è già ampiamente detto.

In ogni caso, anche se fosse stata accertata (e così non è stato), il dato non avrebbe inciso sulla valutazione dei fatti.

Anche qualora si fosse trattato della reazione ad una provocazione, l'entità della "risposta" del reclamante avrebbero travalicato oltre ogni accettabile limite la proporzionalità tra provocazione e reazione, cosicché la sanzione comminata dal Tribunale sarebbe comunque risultata equa e corretta.

*

Un "gesto inconsulto" (così si esprime il signor Sironi nel colloquio con il signor Sinacori) ovvero un'azione provocata dalla mancanza di autocontrollo, non può mutare la valutazione della gravità della condotta complessiva ai fini disciplinari sportivi.

Il fatto addebitato al signor Sironi concretizza gli estremi dell'azione violenta, aggravato dal contesto (Torneo di bambini Under 8, in loro presenza) in cui ha avuto svolgimento.

La Corte, pertanto, conviene con quanto ritenuto dal Tribunale Federale ritenendo che la condotta abbia pienamente violato i principi di lealtà, probità e correttezza, nonché di non violenza, doveri fondamentali inderogabili e obbligatori, a cui devono conformarsi i tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali e p.p. dagli artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e artt. 20.1 e 21.1 del Regolamento di Giustizia aggravati dalle circostanze di cui all'art. 10 co. 1 lett. a), c) ed e) del Regolamento di Giustizia FIR.

*

Quanto alla valutazione delle circostanze attenuanti, la Corte ritiene di dover confermare *in toto* quanto deciso dal Tribunale Federale, nella cui pronuncia viene dato atto che la pluriennale e lodevole attività svolta dentro e fuori dal campo dal signor Sironi è stata



CORTE FEDERALE DI APPELLO

considerata ai fini della quantificazione della sanzione, con motivazione che questa Corte condivide (recita la Decisione di primo grado: *“In ordine alla quantificazione della sanzione ritiene il Tribunale Federale di dover riconoscere al Sironi nonostante la particolare odiosità dei fatti, la concessione delle attenuanti equivalenti alle aggravanti contestate”*).

*

Quanto, infine, alla sanzione a carico della società, la natura oggettiva della responsabilità esclude la rilevanza degli elementi sulla cui base si è fondata la condanna.

*

Conclusivamente:

la decisione assunta dal Tribunale Federale in ordine alla responsabilità dell'inculpato e della società risulta supportata da adeguata motivazione e la sanzione come determinata risulta congrua.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello FIR
rigetta il reclamo proposto dal tesserato Riccardo Sironi e dalla Società Over Bug Line Asd
e conferma la Decisione n. 16 s.s. 2024/2025 del Tribunale Federale.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 8 ottobre 2025.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 17/10/2025

PUBBLICATA

IL 17/10/2025

Corte Federale di Appello
Il Segretario
Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Il Presidente della Corte Federale di Appello FIR

(Avv. Andrea Caranci)

CARANCI ANDREA

2025.10.17 09:37:56

CN=CARANCI ANDREA
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2,5,4,97=VATIT-80230190587
RSA2048 bits

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131

F +39 06 45213176

giustizia@federugby.it

giustizia@pec.federugby.it